# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1263

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato BERGAMO**

Istituzione della zona franca industriale di Corigliano Calabro

*Presentata il 29 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La difesa dei valori che hanno consentito di fare dell'Italia una Nazione unica, pur nella sua composita realtà, è un principio irrinunciabile e tassativamente sancito dalla Costituzione della Repubblica.

Altrettanto irrinunciabile è la partecipazione di tutta la Nazione italiana all'Unione europea.

Per raggiungere tali scopi, però, non basta solo l'unità politica.

È necessario perseguire la massima unità ed interazione economica di tutte le regioni italiane, per far sì che il ruolo dell'Italia possa avere il peso e la qualità che merita.

I tentativi esperiti in passato attraverso lo strumento legislativo dell'intervento straordinario non hanno consentito al Mezzogiorno di recuperare il differenziale esistente con il resto della Nazione, e quindi le consistenti risorse investite negli anni passati risultano oggi non utili per il rafforzamento della struttura produttiva meridionale.

Nel frattempo, è cambiata anche la logica delle agevolazioni.

Alla mera contribuzione di fonti in conto capitale è subentrata la necessità di incentivi indiretti alle attività produttive, facendo leva principalmente su quelli di carattere fiscale.

In un recupero, anche sociale, del principio di uniformità di trattamento delle aziende italiane, però, non può sottacersi che al Mezzogiorno, ed alla Calabria in

particolare, vada concessa doverosamente qualche forte e concreta occasione di rilancio economico.

In questo senso è mirata e giustificata la istituzione in Calabria di una zona franca, con ubicazione nel porto di Corigliano Calabro ed in parte dell'adiacente agglomerato industriale di Schiavonea, in territorio del comune di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza.

La posizione della esistente e già funzionante infrastruttura portuale è assolutamente strategica, in quanto si trova di fronte ai Paesi del Nord Africa e sulla rotta più breve per quelli dell'Est europeo.

Peraltro, si è discusso concretamente durante la recente Conferenza di Casablanca della necessità di una zona franca nel bacino del Mediterraneo per cui la proposta di individuarla nel territorio di Corigliano Calabro è perfettamente in linea con gli indirizzi strategici che guardano ai Paesi nord-africani e dell'Est europeo per lo sviluppo dei traffici mercantili.

Del resto, anche storicamente quel territorio, ricadente nella più vasta Piana della Sibaridite, è stato l'approdo dei primi scambi commerciali con la Grecia e con l'Egitto.

Ma, ad avvalorare oggi la scelta della zona franca nel porto di Corigliano Calabro contribuiscono ulteriori dati obiettivi ed inconfutabili:

consistenti investimenti pubblici già effettuati per la realizzazione del porto e del confinante agglomerato industriale, per lire 205 miliardi circa, che diventerebbero troppo sottoutilizzati senza un adeguato progetto di valorizzazione;

una produzione industriale limitata, ma molto significativa se rapportata all'intera regione, a dimostrazione che comunque in quel comprensorio ferve una capacità di impresa;

una produzione agricola di elevatissima qualità ma spesso dispersa ed incapace di canalizzare tutto il prodotto.

Ed inoltre, la esistenza di ben 23 zone franche all'interno della Unione europea dà la dimensione dell'interesse per la creazione di siffatti territori in regime di esenzione fiscale, che da un lato non presuppongono oneri di investimento infrastrutturale e dall'altro non diminuiscono le entrate fiscali dello Stato, che se ne avvantaggia comunque al termine del periodo di esenzione per le nuove realtà produttive che nel frattempo si creeranno.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, della Commissione, del 12 ottobre 1992, è autorizzata in Calabria la costituzione di una zona franca nel comune di Corigliano Calabro.

2. La zona franca di cui al comma 1, comprende le aree e gli immobili gestiti dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale Piana Sibari-Valle Crati; la sua delimitazione è definita con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del presente articolo è considerato, fino al 31 dicembre 2050, al di fuori dalla linea doganale del territorio della Unione europea.

4. Nella zona franca, salvo le limitazioni e le eccezioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, possono essere compiute senza alcun vincolo doganale tutte le operazioni inerenti allo sbarco, all'imbarco e al trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione. Le merci di provenienza non comunitaria che sono introdotte nella zona franca si considerano definitivamente uscite dal territorio dell'Unione europea; le merci comunitarie e comunitarizzate si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci non comunitarie, salvo che non si sia provveduto a mantenere il carattere comunitario nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento per l'esercizio della zona franca da approvare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

DDL13-1263
Lire 500